Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali

Roma, 20-07-2026

Messaggio n. 2418

Allegati n.1

OGGETTO: **Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante "Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti". Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica. Disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA) conseguenti all'emergenza climatica. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti**

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026 è stato pubblicato il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante "Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti".
Il citato decreto-legge n. 107/2026, entrato in vigore il 27 giugno 2026, giorno successivo a quello della sua pubblicazione, reca, tra le altre, disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, finalizzate a rafforzare le tutele dei lavoratori nei contesti di emergenza climatica.

In particolare, l'articolo 6 del decreto-legge n. 107/2026 dispone specifiche misure volte ad agevolare, per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, l'accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale ordinaria (CIGO), nonché dei datori di lavoro agricoli destinatari della cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), al fine di assicurare adeguate forme di tutela in presenza di eccezionali situazioni climatiche e, al contempo, supportare la continuità delle attività produttive e infrastrutturali interessate.

Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano le disposizioni di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 107/2026 e si forniscono le relative istruzioni operative e contabili. Per quanto non espressamente previsto dal presente messaggio, che fa esclusivo riferimento alle fattispecie di "*eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore*" di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge, valgono le regole ordinarie sulla sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa a causa del caldo eccessivo, le cui indicazioni operative sono state di recente riepilogate con il messaggio n. 2103 del 24 giugno 2026.

1. Disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell'escavazione

Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 107/2026 prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori dell'edilizia e affini, lapideo e delle escavazioni - rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale ordinaria (CIGO) ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 - per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, determinate da eventi oggettivamente non evitabili ("EONE"), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi siano computati al fine del raggiungimento del limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 148/2015.
Al riguardo, si rappresenta che gli altri datori di lavoro rientranti nella disciplina della CIGO ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l), del decreto legislativo n. 148/2015, per i trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili ("EONE"), fruiscono già della neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi.
Si ricorda che, per le richieste di integrazione salariale connesse a eventi oggettivamente non evitabili ("EONE"), non trova applicazione il principio generale, previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, in base al quale, per accedere ai trattamenti di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto l'ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro, un'anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione.
Inoltre, il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 107/2026, confermando la disposizione già contenuta nell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015, stabilisce che, per le richieste di trattamento di integrazione salariale in argomento, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.
Infine, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, le domande di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili ("EONE") devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

1.1 Aspetti contributivi

Come anticipato nel precedente paragrafo, i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 107/2026, non sono tenuti al versamento del contributo addizionale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015.
Conseguentemente, l'unica deroga alla disciplina generale di cui al decreto legislativo n. 148/2015 attiene all'esclusione delle sospensioni o delle riduzioni dell'attività lavorativa autorizzate ai sensi del citato articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 107/2026, ai fini del computo dei limiti massimi di durata dei trattamenti, previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 148/2015. Pertanto, i periodi di integrazione salariale in argomento rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, qualora il medesimo sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale fruiti nel quinquennio mobile.
Inoltre, nei casi in cui il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, si applica il termine di decadenza di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015 (cfr. la circolare n. 9 del 19 gennaio 2017).
Si rammenta altresì che per i datori di lavoro tenuti al versamento al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" di cui all'articolo 1, commi 755 e 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale ordinaria autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 107/2026, relativamente alle quote di trattamento di fine rapporto (TFR) maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o della sospensione dell'attività lavorativa.

1.2 Modalità operative

Ai fini della presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria per i periodi oggetto di neutralizzazione illustrati ai paragrafi precedenti, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni devono attenersi alle consuete modalità di invio.

1.3 Modalità di esposizione del conguaglio

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens/PosContributiva, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che i medesimi devono utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall'Istituto tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" presente all'interno del "Cassetto previdenziale del contribuente", unitamente al rilascio dell'autorizzazione

all’integrazione salariale.
In particolare, per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento<CongCIGOAltCaus>,presente in<DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGOrd>/<CongCIGOACreddito>/<CongCIGOAltre>, devono valorizzare il codice di nuova istituzione “**L153**”, avente il significato di “Conguaglio CIGO DL 107-2026”. Per i periodi di integrazione salariale fruiti entro il limite delle 52 settimane, i datori di lavoro devono utilizzare il codice di conguaglio già in uso “L038” (cfr. la circolare n. 9/2017).
In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro può effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite il flusso Uniemens/PosContributiva di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

1.4 Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens-Cig (UNI41), i datori di lavoro devono attenersi alle consuete modalità previste per la trasmissione dei dati necessari al pagamento diretto ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale.
A tale fine, si ricorda che, in caso di richiesta di pagamento diretto, trova applicazione il termine decadenziale di cui all’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015.
Conseguentemente, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento del trattamento entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Si rammenta che, trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

2. Disposizioni in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 107/2026, stabilisce che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2026 e il 31 dicembre 2026, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 (CISOA), per intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. La disposizione, quindi, conferma l’ambito soggettivo di applicazione già previsto per gli operai agricoli a tempo determinato dal comma 2 dell’articolo 10-bis del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto, 2025, n. 113, e disciplina, per il periodo indicato, l’accesso alla prestazione anche in caso di riduzione oraria dell’attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto, oltre che nelle ipotesi di sospensione per l’intera giornata per entrambe le categorie di lavoratori.
La misura è riconosciuta a prescindere dal raggiungimento del requisito delle 181 giornate lavorative previsto dall’articolo 8 della legge n. 457/1972.
Inoltre, le predette integrazioni al reddito non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate nell'anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti dal citato articolo 8.
In deroga all'articolo 14 della legge n. 457/1972, il trattamento è concesso dalla Struttura territorialmente competente dell’INPS ed è erogato direttamente dall'Istituto.
Da ultimo, si precisa che, in corrispondenza delle giornate per le quali è autorizzata la CISOA a riduzione ai sensi della norma in trattazione, le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presentano una copertura contributiva mista: ordinaria, per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa è stata regolarmente svolta, e figurativa, per la parte di giornata coperta da CISOA.

2.1 Modalità di presentazione della domanda

Ai fini della presentazione delle domande di CISOA ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 107/2026, che interessano gli operai agricoli a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, con riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi compresi dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, i datori di lavoro devono utilizzare l’apposita causale “CISOA eventi atmosferici a riduzione” (cod.17).
Nel caso in cui la domanda di CISOA riguardi gli operai agricoli a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, con sospensione giornaliera dell’attività lavorativa, i datori di lavoro devono presentare domanda di prestazione utilizzando la causale “CISOA eventi atmosferici a sospensione ex dl 107/2026” (cod.18).
È possibile presentare un’unica domanda, riferita sia agli operai a tempo indeterminato sia a quelli a tempo determinato, nel caso in cui la domanda medesima sia per tutti i lavoratori o a sospensione o a riduzione. Nel caso in cui, invece, i lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale siano in parte a sospensione e in parte a

riduzione, occorre presentare distinte domande, una per ciascuna delle due causali sopra individuate.
Pertanto, per le riduzioni o sospensioni dell'attività lavorativa riconducibili al verificarsi di eventi meteorologici avversi, comprese le alte temperature, per i periodi compresi dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, i datori di lavoro agricoli sono tenuti a presentare la domanda di accesso alla prestazione in argomento esclusivamente mediante le causali 17 (riduzione) e 18 (sospensione), sia per gli operai a tempo indeterminato sia per quelli a tempo determinato, essendo prevista, ai sensi della normativa derogatoria di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 107/2026, quale unica modalità di erogazione, il pagamento diretto in favore dei predetti beneficiari.
Tali domande devono essere presentate entro il termine ordinario di 15 giorni dall'inizio dell'evento di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
L'inoltro delle domande di CISOA con l'indicazione delle causali 17 e 18 è consentito a decorrere dal 24 luglio 2026. In sede di prima applicazione della norma in argomento, le istanze riferite alle sospensioni o alle riduzioni dell'attività lavorativa per eventi verificatisi dal 1° luglio 2026 al 23 luglio 2026, possono essere inviate entro il termine di 30 giorni successivi a tale ultima data, ossia entro il 22 agosto 2026.
Sono esclusi dal campo di applicazione della norma in argomento gli impiegati e i quadri, ai quali si applica la normativa a regime.

2.2 Autorizzazioni e modalità di pagamento

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 107/2026, le domande per intemperie stagionali riferite a periodi dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, sono autorizzate direttamente dall'Istituto, con provvedimento del Direttore della Struttura territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 457/1972.
I trattamenti di CISOA in argomento sono corrisposti agli interessati con pagamento diretto da parte dell'Istituto.

2.3 Modalità di esposizione nel flusso Uniemens/PosAgri della parte di giornata lavorata

Il trattamento della CISOA con causale "CISOA eventi atmosferici a riduzione" presuppone una diminuzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito. Al fine di comunicare correttamente la prestazione parzialmente lavorata, il datore di lavoro deve compilare il flusso Uniemens/PosAgri valorizzando in corrispondenza delle giornate interessate dall'evento il campo <DenunciaAgriIndividuale>/<DatiAgriRetribuzione>/<PartTimeGOR> contenente, a seconda del tipo di manodopera, i seguenti elementi:

1. per gli OTI: <CodicePartTime-GOR> = 7 e il campo <OrePartTimeGOR> indicante le ore effettivamente lavorate;

2. per gli OTD è istituito un nuovo codice specifico per individuare la parte di giornata lavorata in concorrenza con la CISOA a riduzione:

<CodicePartTime-GOR> = 8 e il campo <OrePartTimeGOR> indicante le ore effettivamente lavorate.

Tali codici sono validi per i periodi di competenza 3° e 4° trimestre 2026.

2.4 Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto

Atteso che il modello di presentazione della domanda "SR33" contiene già gli elementi informativi utili alla liquidazione del trattamento di CISOA, i datori di lavoro non sono tenuti a effettuare ulteriori adempimenti.

3. Risorse finanziarie

In relazione a quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 107/2026, per la copertura degli oneri relativi alla CIGO e alla CISOA sono stanziati, rispettivamente, 4,9 milioni di euro e 10,3 milioni di euro per l'anno 2026.
I citati commi 1 e 2 dell'articolo affidano il monitoraggio – anche in via prospettica – in ordine al rispetto dei citati tetti di spesa all'Istituto, che non può accogliere eventuali domande che dovessero eccedere i predetti limiti finanziari.

4. Istruzioni contabili

Ai fini delle rilevazioni contabili della misura in argomento, valevole per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, trattandosi di ulteriore proroga si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n. 73 del 3 agosto 2023 la quale illustra altresì le istruzioni contabili relative alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale entro il limite delle 52 settimane, a valere sulla gestione delle prestazioni temporanee (PT*) e per le quali si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n. 9/2017, al messaggio n. 2735 del 26 luglio 2024 e alla circolare n. 121 del 13 agosto 2025 per la trattazione a titolo di differimento della misura per gli anni 2024 e 2025.

Con riferimento alla previsione di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 107/2026, che prevede l'esonero da parte dei datori di lavoro dal versamento del contributo addizionale stabilito dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015, per le richieste di trattamenti di integrazione salariale ordinaria in argomento si provvede all'istituzione dei conti GAW32215 e PTE/PTF/PTG (22215) per la rilevazione contabile della rifusione alle gestioni delle prestazioni temporanee del mancato gettito del medesimo contributo addizionale compensato con corrispondente trasferimento a carico dello Stato.

I rapporti con lo Stato, ai fini del rimborso all'Istituto degli oneri derivanti dall'erogazione di tali prestazioni, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.

Si riporta in allegato, la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga